



**PRESIDENZA DEL TRIBUNALE  
DI CATANIA**

Oggetto: Conferimento di incarichi nelle procedure concorsuali da parte del Tribunale, dei singoli giudici e del curatore.  
Distribuzione degli incarichi di consulente tecnico e delle deleghe ai professionisti nelle esecuzioni immobiliari.

Prot. n. 461/16 U

Catania, 23 GEN. 2016

AL SIG.  
PRESIDENTE DELL'ORDINE  
DEGLI INGEGNERI  
CATANIA

AL SIG.  
PRESIDENTE DELL'ORDINE  
DEI COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI  
CATANIA

AL SIG.  
PRESIDENTE DELL'ORDINE  
DEGLI ARCHITETTI  
CATANIA

AL SIG.  
PRESIDENTE DEGLI AGRONOMI  
CATANIA

AL SIG.  
PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI  
GEOMETRI  
CATANIA



## PRESIDENZA DEL TRIBUNALE DI CATANIA

Trasmetto, per conoscenza, i provvedimenti di questa Presidenza del 21 gennaio 2016, relativi all'oggetto.

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE  
dott. Bruno Di Marco



# PRESIDENZA DEL TRIBUNALE DI CATANIA

## IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

### PREMESSA

Il Presidente del Tribunale, sentito il Presidente della sezione fallimentare e d'intesa con i giudici delegati ai fallimenti, ritiene opportuno emanare le direttive di seguito articolate in materia di conferimento di incarichi nelle procedure concorsuali da parte del Tribunale, dei singoli giudici e dei curatori, allo scopo sia di razionalizzare e regolamentare in maniera più proficua tale materia, sia di consentire una più efficace attività di monitoraggio, contemperando la necessità dell'equa distribuzione degli incarichi stessi con l'esigenza di valorizzare le professionalità indispensabili in rapporto alla natura e complessità delle singole procedure.

Inoltre, pur se in ossequio alla novella di cui al d. lgs. n. 5/2006, la facoltà di nomina dei professionisti nel corso del fallimento compete al curatore (conservando il giudice delegato solo il potere di liquidare i compensi o revocare l'incarico, su istanza dello stesso organo gestorio), nondimeno permane il diritto/dovere del giudice stesso di controllare che quelle nomine rispondano a criteri di correttezza e funzionalità (in relazione a profili di adeguata turnazione, specializzazione, esperienza, competenza, territorialità, inesistenza di vincoli associativi o di accordi economici con il curatore o ancora di vincoli parentali o coniugali);

Ciò premesso

### DISPONE

#### 2. Criteri generali di nomina da parte del Tribunale e dei giudici.

Ferma restando l'osservanza dei requisiti prescritti dall'art. 28 legge fall. per la nomina del curatore fallimentare e del commissario giudiziale o liquidatore giudiziale nel concordato preventivo, si dispone che il Tribunale:

- a) verifichi la sussistenza di specifiche competenze adeguate allo svolgimento delle funzioni curatorie o commissariali sia in base all'esperienza già maturata presso lo stesso Ufficio giudiziario, sia attraverso l'esame del *curriculum* presentato dall'interessato, potendo avvalersi anche degli elenchi formate ai sensi dell'art. 173 *ter* disp. att. c.p.c. per le deleghe previste dall'art. 591 *bis* c.p.c. nelle esecuzioni immobiliari;
- b) effettui le nomine di nuovi professionisti (senza pregressi incarichi) previa specifica istanza dell'interessato ed esaminato il *curriculum* ad essa allegato, dal quale emergano elementi idonei per un giudizio prognostico



## PRESIDENZA DEL TRIBUNALE DI CATANIA

- di sussistenza delle superiori competenze in rapporto alla procedura da affidare;
- c) limiti la nomina dello stesso curatore in numero massimo di tre volte in un anno solare per ciascun giudice delegato, salve specifiche esigenze, congruamente motivate;
  - d) assicuri l'equa distribuzione con riferimento non solo al numero di cui alla superiore lettera c), ma anche all'importanza delle diverse gestioni e all'entità dei compensi liquidati o preventivamente liquidabili;
  - e) eviti di nominare professionisti legati ai giudici della sezione da *coniugio*, parentela entro il quarto grado, affinità entro il secondo grado o da significativi rapporti di frequentazione o di natura patrimoniale (propri o di propri congiunti).

### 3. Prescrizioni per il curatore, il commissario giudiziale e il coadiutore.

3.1 – Una volta accettata la nomina, il curatore (o il commissario giudiziale nel concordato preventivo) nonché il coadiutore dovranno presentare entro dieci giorni dall'accettazione (o, comunque, dalla comunicazione della stessa nomina), con il modulo allegato alla presente, un elenco degli incarichi da loro ricevuti nell'ultimo quinquennio (anche se esauriti) come:

- a) curatore fallimentare, commissario giudiziale, liquidatore giudiziale;
- b) legale, coadiutore o consulente di curatele fallimentari o procedure concorsuali in genere;
- c) delegato alle vendite *ex art. 591 bis c.p.c.* nelle esecuzioni immobiliari.

I predetti dovranno anche comunicare l'assenza o meno di rapporti di *coniugio*, parentela entro il quarto grado, affinità entro il secondo grado ovvero rapporti – diretti o indiretti - di natura patrimoniale (propri o di propri congiunti) con l'organo dal quale sono stati nominati o con magistrati del Tribunale di Catania.

La cancelleria provvederà a trasmettere tempestivamente al presidente di sezione le superiori dichiarazioni ovvero a segnalare il mancato deposito delle stesse.

### 3.2 – Ciascun Curatore:

- a) in sede di **relazione periodica semestrale *ex art. 33 legge fall.***, dovrà allegare un elenco degli incarichi da lui conferiti a tutti i professionisti (legali, consulenti, periti, ecc.) nel periodo di riferimento (cioè dall'ultima relazione depositata);
- b) dovrà comunicare con atto depositato in cancelleria entro 10 giorni il nominativo del professionista nominato, al fine dell'inserimento nell'apposito registro.



## PRESIDENZA DEL TRIBUNALE DI CATANIA

### 3.3 – Nella scelta dei professionisti, il curatore:

a) deve rispettare il necessario equilibrio tra esigenze di professionalità e opportuna turnazione degli incarichi; pertanto:  
non potrà nominare lo stesso difensore (da intendersi anche come persona fisica diversa, ma appartenente allo stesso studio associato) nell'ambito di ciascuna procedura per più di tre volte nel corso di uno stesso anno solare, salvo che:

b1) si tratti di prosecuzione di un incarico precedente;

b2) (previa comunicazione al giudice delegato) in casi particolarissimi, ad esempio quando deve procedersi al semplice recupero di crediti con procedure monitorie (e limitatamente a tale fase) ovvero per molteplici cause ripetitive o in cui non appare opportuno parcellizzare e frammentare gli incarichi ovvero ancora per la necessità di ricorrere a specifiche specializzazioni;

non potrà nominare lo stesso consulente tecnico (da intendersi anche come persona fisica diversa, ma appartenente allo stesso studio associato) nell'ambito di ciascuna procedura per più di tre volte nel corso di uno stesso anno solare, salvo che ricorrano particolari ragioni idonee a giustificare la deroga, da comunicare al giudice delegato;

dovrà evitare possibili conflitti di interesse:

d1) non nominando altri professionisti inseriti nel proprio studio o a lui legati da rapporti di coniugio o di parentela entro il quarto grado o di affinità entro il secondo grado;

d2) astenendosi dall'effettuare nomine che determinino scambi incrociati di incarichi (es., il curatore deve evitare di nominare chi lo ha nominato difensore in altra procedura), salvo che ricorrano particolari ragioni previamente portate a conoscenza del giudice delegato;

in sede di istanza al giudice delegato di autorizzazione ad agire o a resistere in giudizio, dovrà indicare il difensore del quale intenda avvalersi, specificando il numero di incarichi allo stesso già conferiti nella medesima procedura.

### 4. Monitoraggio degli incarichi e limite annuo degli stessi.

Il presidente di sezione provvederà a monitorare periodicamente gli incarichi conferiti ai professionisti, sulla base degli elenchi fornitigli dalle cancellerie interessate, riferendo comunque entro il mese di gennaio di ogni anno al presidente del Tribunale in ordine all'anno solare precedente.

Salvo deroga per giustificati motivi che vanno previamente comunicati al presidente della sezione, ad alcun avvocato o commercialista o notaio può essere affidato un numero di incarichi come prima specificati (curatori fallimentari, commissari giudiziali, liquidatori giudiziali) - complessivamente riferito



## PRESIDENZA DEL TRIBUNALE DI CATANIA

La cancelleria fallimentare curerà scrupolosamente la tenuta del registro degli incarichi ed i relativi adempimenti, previsti dall'art. 23 disp. attuazione codice procedura civile.

Il Presidente di sezione vigilerà sulla regolare tenuta di tale registro.

Per garantire la massima trasparenza, tutte le nomine di professionisti continueranno ad essere pubblicate nel sito web del tribunale nell'apposita sezione.

5. Entrata in vigore.

Le direttive contenute nel presente decreto entrano in vigore con decorrenza immediata.

### DISPONE

che il presente decreto sia immediatamente trasmesso al Presidente e a tutti i magistrati della IV sezione civile e fallimentare.

**Il presente decreto sostituisce integralmente il precedente decreto del 20 gennaio 2016.**

Catania, 21 gennaio 2016

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE  
dot. Bruno Di Marco

Allegato:

- modello di dichiarazione integrativa alla accettazione della nomina.

Da depositare in cancelleria  
entro dieci giorni dalla comunicazione della nomina  
(preferibilmente, contestualmente all'accettazione della stessa)

Catania, \_\_\_\_\_

Al Tribunale di Catania  
Sezione fallimentare

**Oggetto:** dichiarazione integrativa dell'accettazione della nomina.

Il sottoscritto avv./dott. \_\_\_\_\_,  
c.f. \_\_\_\_\_, nominato con decreto/sentenza del

- Curatore fallimentare
- Commissario giudiziale;
- Liquidatore giudiziale;
- Coadiutore,

nella procedura n. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ R.G.F./R.C.P.

in ossequio alla circolare del Presidente del Tribunale del 20 gennaio 2016

DICHIARA

che nell'ultimo quinquennio antecedente alla predetta nomina ha avuto i seguenti incarichi (anche se esauriti) nell'ambito di procedure innanzi a codesto Tribunale:

a) curatore fallimentare:

---

---

---

---

---

---

---

b) commissario giudiziale/liquidatore giudiziale:

---

---

---

---

---

c) legale, coadiutore o consulente di curatele fallimentari:

---

---

---

---

